

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

Tematica

La tematica trattata nella sentenza 7242/2019 sempre del 18.2.2019 (Cassazione) è quello delle presunzioni e della loro valenza nel campo del processo penale.

Commento

Non mi dilungo in quanto il tema è noto ma diciamo quanto segue:

1. In termini di fatto basta dire che sono stati ricondotti a reddito anche dei prelevamenti di cassa e questo sulla base di una presunzione tipica del diritto tributario.
2. In termini di diritto la corte sancisce il principio (pagina 4 della sentenza) secondo cui tale presunzione (prelevamento di cassa = reddito) è una presunzione del diritto tributario che non possiamo estendere al campo penale. La Corte tiene la linea secondo cui le presunzioni di diritto tributario non possono costituire di per se stesse prova penale ma possono essere fondamento di elementi indiziari che consentono misure cautelari. La presunzione ha valore di dato di fatto che deve essere liberamente valutato dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano una certezza della condotta criminosa (mi pare un principio corretto ed assimilabile per certi aspetti al dire che non basta la chiamata in correità fatta da uno certamente colpevole per tirare “dentro” altra persona ma servono riscontri ulteriori rispetto alla parola del certo colpevole). Il non prendere in esame ulteriori elementi di riscontro lede il punto della motivazione che appare del tutto insufficiente per condannare.